BORTOLUCCI

Causa commerciale Rossi contro Vassari

1894

Avv. GUSTAVO BORTOLUCCI

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

CAUSA COMMERCIALE

ROSSI CONTRO VACCARI

NOTE A DIFESA VACCARI

IN PUNTO

a transazione ed a liquidazione di società commerciale

MODENA
SOCIETÀ TIPOGRAFICA MODENESE
ANTICA TIPOGRAFIA SOLIANI

1894.

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

SEDE COMMERCIALE

CAUSA ROSSI CONTRO VACCARI

OSSERVAZIONI E NOTE
a difesa delli convenuti VACCARI

FATTO.

Fra il Rossi, un Frassinetti e Vaccari Domenico ebbe a sussistere in Sanpierdarena e in Sestri-Ponente, dal 1872 al 1878 una società per negoziazioni di legname. Dal 1878 al 1884 sussistette fra il Rossi e li Vaccari Domenico e figlio Massimiliano in Modena, altra società per lo scopo anzi detto.

I rapporti tra i soci si tesero in modo che il Rossi si determinò di rivolgersi al suo Procuratore Avv. **Personali Luigi**, il quale in data 10 gennaio 1884 diresse alli Vaccari la lettera seguente: (1)

Signori Vaccari Domenico e Massimiliano padre e figlio
Commercianti in S. Caterina.

« I recapiti che fin d'ora ho sott'occhi pongono in evidenza la società costituitasi fin dal 1871 sotto la

(1) Pag. 201 del Vol. Doc. per la Cassazione.

Ditta Parodi, Vaccari, Frassinetti, e indi a pochi mesi, per morte del primo, con sostituzione d'altro socio, e così resasi permanente con Vaccari Domenico, Frassinetti Giuseppe e Rossi Lodovico per commercio in legnami.

« La sede che dapprima era in Sanpierdarena fu trasferita a Sestri-ponente, ed ebbe scioglimento sui primi del 1879.

« Riscossioni, pagamenti, spoglio di Cassa eransi assunti dal Sig. Vaccari Massimiliano, quale mandatario del padre, egli come cassiere ritirava altresì il prodotto di prestiti, presso di lui rimasero tutti i libri e carteggi sociali; ma non si è peranche potuto conseguire dagli altri due soci una liquidazione, la quale consenta di ripartire i considerevoli utili che se ne ricavarono, come dal facile confronto delle operazioni seguite, delle spese e degli incassi. Le analoghe promesse non raggiunsero mai l'effettivo.

« Fu, cedendo alle caldissime istanze da parte Vaccari, che sebbene il Rossi avesse offerta di altre proficue occupazioni, trasferì questi il suo domicilio in Modena per istabilire, come fu fatto altra società, sempre in commercio legnami e attinenze, con interessenza Vaccari Domenico, Massimiliano e Rossi. Anche in questa seconda azienda gli affari pel Rossi non rispondono a quella mutua deferenza, a quel regime ordinato, che capaciti il regolare andamento delle cose, e non ne può apparire ancora un conto fatto, dimostra-

tivo della vera situazione sociale, distinta dall' amministrazione di Casa Vaccari.

« Codesto nebuloso regime sarebbe omai addivenuto pel Sig. Rossi di assoluta incompatibilità, dopo vanamente ripetuti inviti a liquidare e l'una e l'altra di codeste distinte aziende.

« Egli è perciò che affidava a me l' incarico di farne alle SS. VV. un vivo eccitamento, il quale non ammette ulteriori indugi, deciso come è di provvedere legalmente ai propri interessi.

« Quindi per riguardoso tratto a cui io mi associo di buon grado, e a scanso possibilmente di contestazioni, apro queste pratiche officiose, e li prego a significarmi entro la corrente settimana in quale altro breve periodo di giorni saranno disposti a devenire all' esame de' conti della *prima società,* esauriti i quali si passi senz' altro a quelli della *seconda.*

« Io non dubito che le SS. VV. vorranno gentilmente e di buon grado secondarmi in sì giusta richiesta, la quale ponga in grado il mio Cliente di realizzare il fatto suo, e prendere norma di contegno a tutela del suo interesse, e per quelle misure cautatorie che il caso potesse consigliare.

« Niun dubbio che il mio cliente, ed io con lui siamo animati da propositi concilianti, in guisa da escludere il rigorismo e le parvenze in codesta indispensabile disamina, propositi che confido vorranno le SS. VV. fin d' ora equamente apprezzare.

« In attesa di categorico riscontro, ho il vantaggio di segnarmi colla dovuta stima.

Modena, 10 Gennaio 84.

Dev.mo
Avv. Luigi Personali. »

Li Vaccari risposero direttamente al Rossi, che scrisse loro in data 3 aprile la lettera seguente al Vaccari Massimiliano: (1)

Sig.r Mass.no Vaccari

Casa, 3 Aprile 1884.

« Lessi la vs. di ieri e per dirla tutta, invece di scrivere a me avreste dovuto scrivere allo stesso Avv. Personali, ed intendervela seco, avendo io affidato ad esso tutti i miei affari, e la lettera che lo stesso Personali chiede riscontro non fu quella prima che parlammo fra me e voi — La lettera Personali mi disse che riguardava ad una convenzione verbale fatta con vs. Padre, e che io interpellato di buon grado acconsentii, giacchè ho sempre desiderato di fare una convenzione amichevole anche con sacrificio delle mie idee piutto-

(1) Pag. 205, ivi.

stochè venire a delle vie disgustose — E perchè non avete almeno detto qualche cosa allo stesso in riscontro? in fine è un dovere di civiltà e di retto vivere.

« Non nego che siate occupato, ma tutto questo per causa vs. ritenendovi solo voi capace, vs. Padre, e vs. Figlio, e gli altri soltanto vasalli ed inetti ad agire.

« Settimane sono tornai a prendere la strada che o bene o male tenevo prima, e questo fù dopo l'ultimo colloquio fra noi sul proposito, ma mio Dio cosa trovai? un novello padrone, che manometteva tutto quanto da me era stato disposto, non rispettando le promesse di dilazioni da me fatte, e con un cinismo ributtante, mi si faceva vedere che non mi si curava, e mi si riteneva come un intruso, cambiando ordini da me dati, aprendo corrispondenze, e tante altre cose che inutile rammentarle; Allora conobbi la Fonte, capii che mi si voleva mistificare, e per non incorrere in escandescenze, mi ritirai prudentemente — In questo frattempo attendevo una proposizione VS., e così nulla vedendo diedi ordine di passare agli atti in Tribunale, non volendo più stare assolutamente in questa posizione oziosa, e farmi ritenere in faccia al mondo commerciale, un licenziato, e così ridurmi al verde, da terminare i miei ultimi anni di vita in una Casa di Salute.

« Sono deciso e nulla più mi trattiene, avanti di vedermi, stretto dal bisogno voglio sparare fino all'altima carica, epperciò ho rinnovato l'ordine all'Avv. Personali di fare la citazione, ed immediatamente intimarla.

« Non mi cercate più io non parlo, e non scrivo su tale argomento, e non vi faccia caso se non rispondo alle vs. verbali e scritte interpellanze — il nostro posto non è più questo ma bensì i Tribunali.

Vi saluto

ROSSI.

Fallite le trattative amichevoli, nel 26 aprile 1884 il Rossi citò li Vaccari dinanzi a questo Tribunale per la produzione in giudizio dei libri e registri commerciali riguardanti le dette due società, per il relativo resoconto, e per il riparto degli utili, chiedendo la condanna delli Vaccari a pagargli L. 70.000 per sua quota d'utili della prima società e L. 30.000 per la seconda. Per li Vaccari si costituì procuratore il Dott. **Cesare Coen**, il quale nella comparsa di risposta alla citazione specificò l'oggetto ed il campo d'azione delle due società, di cui si chiedeva la liquidazione accennando a *vendita legnami, esazione somme, capitali, giro cambiario, contratti,* e simili (1).

Con cedola 3 luglio 1884, il Proc. **Personali** per il Rossi dedusse interrogatorio (2) alli Vaccari, del quale l'art. 4.° è così concepito — È vero « che in **via di componimento** dopo ini- « ziato il presente giudizio (s'intende bene quello

(1) Vedasi fra i documenti del fascicolo avversario.

(2) Pag. 225 del Vol. doc. per la Cassazione.

« del 1884) li Vaccari offrivano a mezzo del D.r Coen
« loro procuratore un conto le cui risultanze erano
« espresse con un dividendo relativo alla prima società,
« e così un utile complessivo di L. 107.633 e per la
« seconda di L. 43.928? »

Nel 9 luglio 1884, come si rileva dal rogito Manfredini di cui infra, e come meglio si vuol provare con l'interrogatorio da noi dedotto, (1) fu eseguita la **liquidazione generale** delle due società, **fu definita ogni pendenza,** si convenne di *troncare e di avere come non fatta la causa* allora in corso, e si fissò di passare alla stipulazione dell'atto legale entro il mese.

Questo atto però fu pubblicato a rogito del Notaro Dott. Gaspare Manfredini soltanto nel 15 ottobre successivo (2). In esso si legge, quanto segue: « Si pre-
« mette in linea di fatto che fra le prefate persone
« (Rossi e Vaccari) sonosi **liquidati fin dal**
« **9 luglio u. s. tutti i conti della**
« **negoziazione di legname** in conto co-
« mune fatta in Sanpierdarena e Sestri-Ponente di Ge-
« nova, nonchè dell'altra seguita in Modena, ed il
« Sig. Rossi **in conseguenza** è risultato oggi
« in credito per *compartecipazione agli utili nell'una e*
« *nell'altra società* verso la cassa sociale **di lire**

(1) Nostra conclusionale 23 giugno 1894.

(2) pag. 249, del Vol. Doc. di Cassazione.

« **ventimila,** tenuto pur conto dei **prèleva-**
« **menti** *e pagamenti conseguiti* **da lui in pre-**
« **cedenza** *e dopo la* **liquidazione stes-**
« **sa.** Mentre pertanto si conferma dalle parti il sopra
« esposto, i prefati Vaccari si riconoscono e confessano
« debitori verso il ricordato Rossi di lire *20,000,* **A**
« **DEFINITIVO SUO AVERE**
« per la compartecipazione agli utili superiormente
« espressi verso la Cassa sociale. (Qui si fissa il modo
« di pagamento, il termine e la garanzia ipotecaria
« poi si continua). **Il tutto** ad accettazione del
« Sig. Rossi. Resta inteso e stabilito fra le parti che
« mentro è cessata **ogni ingerenza del**
« **Sig. Rossi nella negoziatura dei**
« **signori Vaccari,** non avrà egli da rispon-
« dere di fronte a chicchesia intorno a contratti ed
« operazioni qualsiansi riguardanti la **già esi-**
« **stita comunione in negoziatura**
« di cui sopra, per la quale in ogni e qualsiasi evento
« si tengono esclusivamente responsabili i Signori Vac-
« cari come così di patto integrale ».

Nel 17 ottobre 1884 (due giorni dopo la pubblicazione del rogito Manfredini) la causa iniziata con la citazione dell' aprile fu cancellata dal ruolo, come risulta da apposito certificato della Cancelleria del Tribunale (1).

(1) pag. 229 ivi.

Nel 28 luglio 1891, il Rossi citò di nuovo li Vaccari dinanzi al Tribunale chiedendo altre L. 40,000 *almeno* come ulteriore sua quota per utili relativi alle dette due Società, specificati come segue:

a) legnami in magazzeno al 9 luglio 1884 valutati nel complesso . . . . L. 30,000,00

b) crediti sociali oltre . . . . » 14,000,00

c) utili d' operazioni non notate nei registri sociali, oltre . . . . » 70,000,00

d) legnami ed altre attività usate dalli Vaccari a loro esclusivo vantaggio, » 6,880,00

in totale quindi oltre. . . . . » 120,880,00

delle quali il terzo in L. 40,293,33 almeno si diceva di spettanza Rossi (1) il quale nella citazione includeva anche questa generica espressione « **previe le dichiarazioni e le pronuncie del caso, anche, ove occorra, per l'inattendibilità, nullità o rescindibilità in causa di errore dolo o frode e come meglio, di quanto riputasse convenuto in contrario col rogito Manfredini** ».

A provare il suo assunto il Rossi propose la prova per interrogatorii e per testimonii: ma e all' ammissione dell' una e dell' altra si opposero li Vaccari sostenendo ostare il rogito Manfredini contenente tran-

(1) pag. 57, e 67, del Vol. Doc. per la Cassazione.

sazione e liquidazione generale dei conti delle due società.

Il Tribunale Civile di Modena con sentenza 30 giugno-2 luglio 1892, entrando nel nostro concetto respinse la domanda del Rossi per le suddette prove ed assolse li Vaccari con la condanna del Rossi nelle spese del giudizio. Appellò il Rossi, e la Corte d'Appello con sentenza 7 febbraio-7 marzo 1893, revocata la sentenza del Tribunale ammise le prove, ponendo tutte le spese a carico Vaccari. Questi si dolsero in Cassazione con ricorso 1.° novembre 1893 ma pendente il giudizio relativo il Rossi fece eseguire le prove non solo, ma volle ancora che la causa fosse discussa nel merito; regolarizzato quindi il contradditorio con la citazione e comparizione degli eredi del fu Domenico Vaccari, resosi defunto nel 30 aprile 1894, la causa fu portata nel 23 giugno al giudizio del Tribunale.

DIRITTO.

Noi abbiamo domandata in prima linea l'assoluzione delli Vaccari dalle domande del Rossi di fronte al rogito Manfredini 15 ottobre 1884 nel quale si contiene o una transazione, o ad ogni modo la prova della liquidazione finale delle società, fatta consensualmente fra i soci. Nell'uno e nell'altro caso non sono ammissibili reclami se non per dolo, errore, frode;

fraus omnia corrumpit; ma non siamo oggi in un di questi casi, e il Tribunale vedrà che la vera giustizia esige che si mantengano fermi i principi già consacrati colla precedente sentenza 30 giugno - 2 luglio 1892.

Ferveva lite giudiziale Rossi-Vaccari. Oggetto della lite era la liquidazione dei rapporti sociali per negoziazione di legnami in Sampierdarena, Sestri Ponente, e Modena.

Rossi domandava il resoconto e in difetto una somma d' utili, che, per sua quota, faceva ammontare in complessive L. 100.000 cifra tonda.

La lite introdotta con citazione 26 aprile 1884 fu cancellata dal ruolo nel 17 ottobre detto e il Rogito Manfredini, che accenna alla liquidazione definitiva dei rapporti relativi alle società sopra indicate, porta la data del 15 ottobre, e la cifra di L. 20.000 come quota d'utili riconosciuta a favore Rossi, senza tener conto dei **prelevamenti** fatti dal Rossi prima della liquidazione 9 luglio, e del pagamento di lire 10.000, ch'egli stesso nella citazione introduttiva ammette d'aver ricevuto dopo la detta liquidazione.

Se v'era lite, se v'era domanda di L. 100.000 e vi fu saldo in L. 30.000 chi può dubitare ora non siasi fatta in allora una transazione? (art. 1764 C. C.).

Tale concetto viene lumeggiato dai precedenti. La lettera, 3 aprile 1884 del Rossi così si esprime « *ho sempre desiderato di fare una convenzione amichevole anche con sacrificio delle mie idee* » e la cedola

d'interrogatorio del 3 luglio 1884, comunicata dal procuratore del Rossi, accenna nell' art. 4.° ad un *componimento*. Era dunque nella intenzione delle parti di transigere *piuttosto che*, come dice il Rossi nella citata lettera, *venire a delle vie disgustose*.

Nè vale l'obbiettare che il Rogito Manfredini porta la rubrica — confessione di debito — per escludere l'idea della transazione.

L'art. 1769 del codice civile toglie ogni dubbio in proposito essendo in esso stabilito che le transazioni pongono fine alle *liti indicate*, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con *espressioni generali* o *speciali*, **sia che risulti tale intenzione come necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.**

Ora basta legger l'atto Manfredini « sonosi liqui- « dati tutti i conti *della negoziazione* — si confessano « debitori di L. 20,000 verso il Rossi a *definitivo suo* « *avere* . . . . : » e metterlo in relazione con la citazione dell' aprile 1884, per convincersi che fu stipulata fra le parti una transazione, la quale fra esse deve avere l' autorità di una *sentenza irrevocabile* (art. 1772).

Nè si soggiunga che ora si chiede qualcosa che non formò oggetto del contratto: imperocchè oggetto della lite transatta si fu il resoconto, il riparto degli utili e la liquidazione dei rapporti sociali, già accennati; le partite che oggi si richiamano alla luce sono appunto relative a quei rapporti, riguardano utili rife-

rentisi a quelle negoziazioni, i conti delle quali furono completamente liquidati.

L' art. 1768, c. c. dispone che la *rinunzia fatta a tutte le ragioni ed azioni* comprende soltanto ciò che è *relativo alle controversie, le quali hanno dato luogo alla transazione;* e noi siamo veramente nel caso, imperocchè l' accenno solo dei nuovi titoli persuade che dovettero tutti necessariamente esser compresi nella controversia ch' ebbe origine giudiziale con la citazione del 26 aprile 1884.

Contro la transazione non si ammette reclamo, e l' irrevocabilità di essa è talmente protetta dalla legge che il Codice Civile all' art. 1777, tassativamente sancisce: *non costituire titolo per impugnare la transazione nemmeno la scoperta di documenti ignoti al momento in cui fu transatto* **generalmente** *su tutti gli affari esistenti fra le parti.* Un caso solo si eccettua, quello cioè dell' occultamento per *dolo;* ma di *dolo* la C. P. ha parlato nel caso nostro con cenno così fuggevole e in modo così sommesso da far ritenere che da questo lato sentì essa stessa di non poter attaccare la stipulazione Manfredini; e notisi che al Rossi non era aperta se non questa via alla stregua dell' art. 1773 c. c. Leggasi il capitolato misto per interrogatorio e per testimonii in data 7 ottobre 1891, e si vedrà come bene ci apponiamo escludendo che la Contro parte

abbia promossa l'azione di nullità per dolo, frode, od errore, della stipulazione Manfredini; leggasi la citazione Rossi del luglio 1891, introduttiva del giudizio, e si vedrà che non contiene, se non la **riserva** pura e semplice di allargare le conclusioni fino al dolo senza dare alcuna ragione od argomento del sospetto di frode a carico Vaccari.

D'altra parte come potrebbesi ragionevolmente credere che il Rossi all'atto della liquidazione 9 luglio 1884, abbia pretermesso per semplice *errore* o siano state fraudolentemente sottratte dalli Vaccari a suo carico le partite delle quali oggi chiede novella liquidazione?

Il Rossi abitava in casa Vaccari; ora chi può credere ch'egli non si sia accorto ch'essi fabbricavano per loro conto adoperando materiali sociali?

Il Rossi fece, com'egli dice nella sua citazione, una sommaria liquidazione d'utili ch'egli aveva sperato raggiungessero complessivamente L. 300.000 (sua quota L. 100.000); invece ricevette L. 30.000 oltre i prelevamenti fatti avanti la liquidazione: ora chi può credere ch'egli allora non avesse sott'occhi *le restanze nei magazzini per L. 30.000 e l'ammontare dei crediti* in sofferenza per oltre L. 14.000?

Chi può credere che allo sguardo linceo del Rossi, che come socio frequentava i magazzeni sociali, ed aveva mani nei registri della società, ed era nel commercio, potessero sfuggire le operazioni per esempio con la Scuola Militare di Modena?

Chi può credere che li Vaccari potessero aver agio di sottrarre operazioni commerciali di tale entità da offrire un **utile** di oltre L. 70.000?

Il Rossi muove lite alli Vaccari per mediazione dovutagli sull'accomodo *Frassinetti,* altro socio nelle negoziazioni di Sanpierdarena e Sestri Ponente; li Vaccari oppongono ragioni di compensazione per titoli di loro credito verso il Rossi *dipendenti da liquidazione di conti particolari pendenti tra li Vaccari ed il Rossi;* e il Rossi dichiara **non esistere tra loro alcuna pendenza di conti;** come rilevasi dal fascicolo *ex adverso* prodotto, e della sentenza 11-22 ottobre 1889 della Corte d'Appello di Modena (1): ora chi può credere al Rossi che sieno veri gli attuali suoi pretesi titoli di credito quando nel 1889, e *dopo la liquidazione e transazione del 1884* ebbe a dichiarare che nessun conto era pendente fra lui e li Vaccari?

Il Frassinetti, intermedio il Rossi, liquida amichevolmente con li Vaccari nella somma di L. 8.000 i suoi rapporti riguardanti la Società di Sanpierdarena e Sestri della quale ebbe a far parte. Ora chi può credere alle esagerazioni del Rossi, che chiede oggi una quota d'utili di L. 40.000 in aggiunta alle altre L. 30.000 ricevute? (2)

(1) Pag. 237 del Vol. Doc. per la Cassazione.

(2) Vedasi sentenza sovra citata, della Corte d'Appello di Modena, nella espositiva del fatto.

Forse il Rossi ci riserba un terzo giudizio per raggiungere con una terza domanda di L. 30.000 quelle L. 100.000 ch'egli chiese con la citazione del 1884!

Nel rogito Manfredini del 15 ottobre si contiene la transazione della lite incominciata nel 26 aprile precedente, e sotto questo aspetto è manifesto che l'unica soluzione retta e giusta della controversia presente si è l'assoluzione delli Vaccari per rispetto alla *cosa giudicata* che la transazione rispecchia e produce.

Ma sotto altro aspetto e per altra via si giunge a risultato identico.

Nel rogito Manfredini si legge chiaro; 1.° che nel 9 luglio 1884, furono **liquidati tutti i conti della negoziazione** di legname oggetto delle due società di Sampierdarena-Sestri, e di Modena; 2.° che dalla **liquidazione** risultò un credito del Rossi contro la cassa sociale di L. 20.000 tenuto conto a favore del Rossi dei *prelevamenti* da lui fatti prima del 9 luglio, e dei *pagamenti* a lui fatti dopo; 3.° che le L. 20.000 costituivano il *definitivo avere* del Rossi: come pure si legge chiaro il concetto della *cessazione d'ogni rapporto sociale fra li Vaccari ed il Rossi* come conseguenza della liquidazione generale, della generale ripartizione dell'attivo, e della avvenuta divisione.

Ciò premesso come sustrato di fatto, è a considerarsi che ci troviamo indubbiamente a fronte di una società *in nome collettivo*, la quale venne sciolta per

volontà o *deliberazione* dei soci, e del cui attivo fu fatta la *liquidazione* e la relativa *ripartizione finale*. Trova quindi nel caso la regolare sua applicazione l'art. 208 del vigente codice di commercio.

Nessuna forma speciale è prescritta dalla legge per lo *scioglimento* della società in nome collettivo. Salvo l'interesse dei terzi, che per nulla possono essere pregiudicati, basta nei rapporti fra i soci la manifestazione della loro volontà.

E bene il VIDARI (*Diritto Commerciale*, Vol. 2.° § 1112 e seg.) afferma questo concetto nella definizione che egli dà della società a *tempo indeterminato*, quella cioè « che non ha stabilito alcun termine alla « propria durata, e che impertanto può continuare a « *vivere per quel maggior tempo che piace ai soci* ». Ciò del resto è conforme al principio generale in materia di contratto consensuale « eo modo quo colligatum « est, dissolvi potest ».

È perfettamente inutile poi lo avvertire che la manifestazione della volontà, o in altri termini, il *consenso* dei soci per lo scioglimento, può essere *espresso*, come può esser *tacito*, quale si deduce da fatti positivi, chiari e non soggetti ad equivoco; e nell'uno e nell'altro modo si conseguono identici effetti.

Quanto alla *liquidazione* delle società la legge prescrive delle norme speciali (art. 197 Cod. Comm.) se non ne è determinato il modo nel relativo statuto od atto costitutivo; e con ciò il legislatore ha dimostrato di voler rispettare le liquidazioni e divisioni consensuali,

Nel caso nostro in cui la società era composta di tre soci soltanto — padre e figlio Vaccari ed il Rossi — la liquidazione fu compiuta dai soci stessi di pieno consenso e di mutuo accordo nel 9 luglio; come fu la liquidazione e divisione *approvata* per lettera in via privata nel detto giorno e con atto solenne e pubblico nel 15 ottobre 1894.

Ed ecco perchè è applicabile l'articolo 208 del codice di commercio, il quale nel 2.° capoverso così dispone: « Se la liquidazione e la divisione sono ap« provate **non vi è diritto a reclamo « fra i soci** ».

Si obbietta che poichè non vi è stato bisogno di ricorrere alle disposizioni del codice rispetto alla nomina dei liquidatori, all'esercizio delle loro attribuzioni, alla formazione del bilancio e simili, non si deve ricorrervi nemmeno per richiamare l'art. 208.

A parte l'osservazione che quest'articolo trovasi posto sotto rubrica diversa dagli altri che riguardano la nomina e le attribuzioni dei liquidatori, per il che ben può dirsi che la non applicazione di questi non importa la non applicabilità di quello; a parte il principio generale d'ermeneutica giuridica « scire leges « non est verba earum tenere sed vim ac protestatem » per il quale non alla parola della legge devesi esclusivamente guardare, ma anche, e più e meglio, allo spirito che la informa; facile e semplice è la risposta in merito all'obbiezione accennata. La legge non

vista il modo di liquidazione seguito dalli Vaccari-**Rossi,** per la loro società; quindi la liquidazione da **essi fatta** deve avere la protezione della legge, come **qualsiasi altra** compiuta secondo le forme e con le **norme** speciali dalla legge determinate nel silenzio degli [illegible]; e tale protezione consiste appunto nella
la liquidazione consensuale col
l'hanno fatta ed approvata di
ì il Codice di Commercio con
slativo viene ad accordare alla
ommerciale, gli effetti
li cosa giudicata che il Codice
transazione.

, che nel giorno 9 luglio 1884
ione generale finale delle due so-
azione di ciò che si
cassa sociale, quindi
le limitata; e che in questo
deve intendere la stipulazione
elli 15 ottobre.

Manfredini sono chiari nel
nerale, tanto secondo il lin-
secondo il linguaggio giuri-
ivvero come possa cavillarsi
sulla intenzione delle parti di fronte all'evidenza intuitiva « quando verba sunt clara non admittitur quaestio voluntatis ».

Evidenza intuitiva, ripetiamo e ripeteremo sempre anche se nel Tempio di Temi la Dea Fortuna entrasse col viso sorridente a Lodovico Rossi.

Evidenza intuitiva; perchè **liquidare** nel linguaggio giuridico e nella materia speciale della società commerciale significa « *tradurre in denaro* **TUTTO il patrimonio sociale** » (1); ed il VIDARI spiega così questo concetto di *liquidazione.* « Sciolta una società essa ha quasi sempre bi-
« sogno di provvedere alla liquidazione del proprio
« patrimonio; cioè di dar mano a tutti quegli atti
« che hanno per iscopo di condurre a termine le ope-
« razioni iniziate prima dello scioglimento, di sepa-
« rare l'attivo dal passivo, di pagare tutti i debiti
« sociali, e di **ripartire fra i soci l'at-
« tivo che, per avventura, soprav-
« vanzasse** » (2).

Evidenza intuitiva; perchè nel rogito Manfredini si usa appunto il vocabolo *liquidare*, e quasi non bastasse la parola per esprimere il concetto di *liquidazione generale* si soggiunge che furono **liquidati TUTTI I CONTI della negoziazione di legnami** in conto comune fatta in Sampierdarena e Sestri prima, in Modena poi.

(1) VIDARI. — loc. cit. § 1164.

(2) loc. cit. § 1141.

Evidenza intuitiva; perchè si conferma il concetto della **liquidazione** col dichiarare che liquidati **tutti** i conti, vale a dire **chiuse le partite in corso, separato l'attivo dal passivo, pagati tutti i debiti sociali o tenutone il dovuto conto,** in una parola **tradotto in denaro tutto il patrimonio sociale,** (1) **È RISULTATO** un sopravvanzo, un attivo da ripartirsi, che per la quota del Rossi fu determinato in **lire ventimila.**

Evidenza intuitiva; perchè il Rossi approvò quella liquidazione, accettando le lire 20,000 a **DEFINITIVO suo avere** per la compartecipazione agli utili.

Evidenza intuitiva; perchè con la cessazione d'ogni rapporto di comunione, espressamente stipulata, si ribadì il concetto di **liquidazione finale** togliendo ogni dubbio di riserva qualsiasi.

Nè vale insistere sulla rubrica — *confessione di debito* — scritta in capo al rogito Manfredini, per trarne il tono interpretativo della stipulazione intera. Noi non ripeteremo qui le argomentazioni svolte nel nostro Ricorso, presentato alla Corte di Cassazione di Torino in questa causa stessa in data 1.° novembre

(1) VIDARI, vedi sopra.

1893 e non ancora discusso, per dimostrare che la rubrica od epigrafe si volle dalla Legge 25 maggio 1879 **sulle copie non sull' originale dell' atto** evidentemente al solo scopo di facilitare al Ricevitore del Registro il compito della registrazione e tassazione, quindi ad uno scopo tutto burocratico e fiscale: ci limiteremo qui ad un' osservazione che crediamo di tutta importanza.

L'atto Manfredini nella parte dispositiva non porta espressa la parola **transazione**; non parla della lite in allora pendente fra il Rossi e li Vaccari; non accenna all' entità sociale liquidata, ma fa campeggiare la confessione di debito come corrispettivo, diremo così, dello scioglimento delle società, della ripartizione di tutto il loro attivo, e della cessazione della lite in corso, allo scopo unico di non veder ingrossata la tassa di registro relativa. Se di *transazione* si fosse esplicitamente parlato, o si fosse accennato alla lite anche in termini generali, la tassa di registro del rogito Manfredini sarebbe aumentata di L. 300, calcolandosi essa sull'oggetto della lite (L. 100.000) in ragione di L. 0,25 per ogni cento lire oltre i due decimi; se si fosse accennato all' entità del patrimonio intero liquidato, la tassa di registro sarebbe stato ancora maggiore aumentando a L. 0,50 per ogni cento lire.

Ecco la vera ragione per cui i Signori difensori delle parti, **Avv. Luigi Personali e Dottor Cesare Coen,** s' intesero fra loro

per dare alla stipulazione Manfredini in apparenza il carattere prevalente di una confessione di debito. E sarebbe ben grave che da un lato li Vaccari, affatto ignari di una tale gherminella a danno del fisco ad essi certamente non imputabile, dovessero subire così enorme pregiudizio qual'è il pagamento di L. 40.000, e dall'altro lato il Rossi dovesse trarne tanto vantaggio, come premio della sua astuzia e furberia.

All'accoglimento di questa prima nostra domanda si sostiene *ex adverso* che osta la sentenza della R. Corte d'Appello di Modena 7 febbraio-7 Marzo 1893 con la quale venne revocata la sentenza di questo Tribunale, che in omaggio alla *transazione* aveva fatto ragione ai nostri clienti e respinte le prove dal Rossi proposte.

Ma, a nostro parere mal si appone l'avversaria difesa; imperocchè la citata sentenza non può costituire *cosa giudicata*, pendendo tuttora il giudizio di Cassazione contro essa promosso col ricorso 1.° novembre 1893.

Per l'articolo 520 del Codice di procedura civile il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza; ma altro è **l'eseguibilità** di una sentenza, altro la **presunzione legale della cosa giudicata.**

E basta, a convincere della giustezza di questa distinzione, il richiamare le disposizioni degli art. 90

e 2036 del Codice Civile. Nell'uno si stabilisce che l'opposizione sospende la celebrazione del matrimonio sino a *sentenza passata in giudicato,* per la quale sia rimossa l'opposizione; nell'altro si dispone che la cancellazione dell'ipoteca sarà eseguita dal conservatore, quando viene ordinata giudizialmente con *sentenza o provvedimento passati in giudicato.* Ora se all'ufficiale di stato civile si presenta una sentenza in sede d'appello che rigetti l'opposizione; se al conservatore delle ipoteche si produce una sentenza d'appello che ordini la cancellazione di un'iscrizione; quando a tali sentenze si riconosca l'autorità di cosa giudicata, quegli deve, senza curarsi d'altro, prestarsi alla celebrazione del matrimonio, questi alla radiazione dell'ipoteca. In frattanto però quelle sentenze vengono denunciate alla Corte di Cassazione per annullamento, ed il ricorso è accolto. Come potrà ottenersi la *restitutio in pristinum?* Passi pure per l'ipoteca; si avrà un disgraziato di più che ha perduto la causa, vincendo la lite, ci si perdoni il motto; ma come si potranno cancellare gli effetti sensibili di un matrimonio rato e consumato? come si potrà sciogliere un vincolo dichiarato indissolubile?

Perciò crediamo di non andare errati affermando che per il nostro Legislatore non può aversi *cosa giudicata*, o *cosa passata in giudicato*, se non quando contro la pronuncia del Magistrato non è legalmente esperibile alcun mezzo d'impugnativa ordinario o straordinario,

Fra gli scrittori del Diritto si dibatte ancora vivamente la controversia (1); ma ormai nella pratica forense abbiamo il vero *ius receptum,* in quantochè la Giurisprudenza Italiana ha con quasi unanime consenso affermata la massima da noi sopra accennata.

La Corte di **Cassazione di Roma** (2) così ha pronunciato:

« Senza ragione essere opposto l'art. 520 del
« Cod. di Proc. Civ. imperocchè la regola ivi sancita che
« il ricorso per Cassazione non sospende la esecuzione
« della sentenza *non ha, nè può avere altra portata*, fuori
« di questa, che quando una causa ha percorsi i due
« gradi ordinarii di giurisdizione, viene per legge con-
« ceduta la esecuzione della sentenza proferita nella
« seconda istanza, nonostante che della medesima si
« domandi la Cassazione. Ma si volle che questo ri-
« medio straordinario potesse paralizzare e togliere ogni

(1) Appoggiano la nostra tesi: COGLIOLO, *Cosa giudicata* — POLIGNANI, *Gazz. Trib. Nap.* XXII, pag. 278 — BORTOLUCCI GIOVANNI, *Cosa giudicata* — CESAREO, *Sentenza passata in giudicato* — BAUDANA-VACCOLINI, *Comm. Cod. Civ.* — FERRAROTTI, *Cod. Civ. com.* — MIRAGLIA, *Osservaz. sull'art. 99 del prog.* Pisanelli.

Sono contrarii MATTIROLO, *Dir. giud. it.* — CUZZERI, *Cod. di Proc. Civ.* — MATTEI, *Comm. al Cod. Civ.* — PACIFICI-MAZZONI, *Istituz.* — BORSARI, *Comm. al Cod. Civ.* — BUNIVA, *Delle persone* — BIANCHI, *Corso di Dir. Civ.* — SAREDO, *Tratt. el. di Dir. Civ.* — LUZZATI, *Della Trascriz.* — PISANELLI, *Comm. Proc. Civ.*

(2) 30 maggio 1876, Giustiniani — *Giurisprudenza* 1876, 641, 2 febbraio 1877 — RR. Finanze contro Prota e Maregliano *ivi* 198-375.

« effetto ad una sentenza, che emanata dopo una du-
« plice istruzione, faceva presumere regolare e giusto
« il suo pronunciato. Ma ciò non vuol dire che *ad*
« *una siffatta sentenza siasi voluto dare la forza di cosa*
« *giudicata*, pareggiandola ad una verità inalterabile.
« Questa virtù potrà riconoscersi nella sentenza de-
« nunciata *allora solo che la Corte regolatrice l'abbia*
« *dichiarata immune d'ogni censura:* »

La Corte di **Cassazione di Torino** (1) ha in modo assoluto dichiarato che « a termini della « *giurisprudenza più ricevuta* le sentenze d'appello sono « bensì esecutive, ma non costituiscono cosa giudicata, « finchè non siasi esaurito contro di esse il ricorso in « cassazione. »

La Corte di **Cassazione di Napoli** (2) ha espresse queste considerazioni. »

« È incontroverso principio di diritto che l'autorità
« che la legge accorda al giudicato derivi dalla pre-
« sunzione di verità che in esso si racchiude; ma perchè
« tale presunzione possa dirsi legalmente acquistata
« in favore della cosa giudicata, egli è mestieri che
« la sentenza ov' essa si contiene sia irretrattabile. Non
« potrebbe quindi mai dirsi definita in modo irre-

(1) 27 giugno 1882. — Credito Mobiliare con Ministero della Marina, *La Cassaz. di Torino* I, 2, 259. — 2 febbraio 1872, — RR. Finanze, *Giurisprudenza* 1872, 129.

(2) 23 aprile 1890 — 30 giugno 1868, *Ann.* II, 1, 249 — 27 febbraio 1875 — Monaco con Ratico, *Mon. Giud.* IV, 524.

« trattabile una controversia, prima che fosse discusso
« il ricorso in Cassazione, o finchè durano i termini
« a poterlo proporre. È vero che le sentenze di Ap-
« pello sono di regola eseguibili non ostante il ricorso
« in Cassazione; però non bisogna confondere l'ese-
« guibilità colla irretrattabilità della sentenza. E in-
« fatti nessuno ha mai pensato che faccia passaggio
« in cosa giudicata la sentenza di 1.° grado quando
« è provvisoriamente eseguibile. — Così per la sentenza
« d'appello, perchè se viene cassata cade nel nulla.
« Quindi la pendenza dei termini impedisce pur sempre
« che la sentenza si possa considerare siccome un giu-
« dicato definitivo ed irretrattabile ».

E gli stessi concetti furono affermati non ha guari anche dalla Corte di **Cassazione di Palermo** (1).

Di fronte a tale risultato, non poteva non recarci sorpresa l'affermazione franca, fatta all'udienza di discussione dall'Egregio Avvocato avversario, di una giurisprudenza costante formatasi negli ultimi anni, com'egli disse, in senso contrario alla nostra tesi.

Rispondemmo che le nostre accurate ricerche ci autorizzavano a dichiarare che una tale giurisprudenza moderna, quasi *jus receptum,* non poteva essere che.... tutta sua, ed attendiamo ancora l'indicazione dei suoi campioni giurisprudenziali.

(1) 1 luglio 1891. — Gramignani con Militello, *Ann.* XXV, 434.

Non deve dunque il Tribunale tenersi vincolato dal giudizio emesso dalla Corte d'Appello di Modena, con l'indicata sentenza 7 febbraio - 7 marzo 1893, che non riveste i caratteri della cosa giudicata. Egli è perfettamente libero di riaffermare il concetto preferito con la sua sentenza 30 giugno-2 luglio 1892, che cioè nel rogito Manfredini 15 ottobre 1884, si contiene una *transazione* vera e propria; oppura pronunciare che nel 1884 fu fatta ed approvata la *liquidazione* delle due società fra li Vaccari ed il Rossi, e che perciò non era permesso al Rossi d'attaccarla **dopo sette anni** con postumo reclamo. E tanto a maggior ragione può seguire questa via, in quanto che su tale proposito la Corte d'Appello di Modena non fu chiamata a pronunziarsi, e non ebbe di fatto ad interloquire; sicchè per nessuna guisa può in questo caso parlarsi di *cosa giudicata.*

Nè cosi facendo, il Tribunale Ill.mo si metterebbe in una via di opposizione alla esecuzione di quella sentenza d'appello, nè in alcuna guisa la intralcerebbe. Infatti le prove per interrogatorio e per testimonii sono state esaurite, la causa è stata portata all'udienza per la discussione del merito, e la discussione è avvenuta nei modi di legge; quella sentenza ha quindi ottenuto la sua piena esecuzione.

Naturalmente nel suo giudizio di merito il Tribunale non è tenuto a seguire i criterii adottati nella pronuncia interlocutoria d'appello, come non è tenuto a stare alle risultanze delle prove.

La Corte di **Cassazione di Torino** (1) ebbe a sanzionare questo principio giustissimo in omaggio alla libertà ed indipendenza dei magistrati nei loro apprezzamenti e giudizii; « La sentenza in-« terlocutoria che ammette una prova non vincola il « giudice a stare alle risultanze della prova stessa, e « può anzi il giudice trascurarle e giudicare in base « agli elementi della causa. Nulla osta a che il magi-« strato d'appello con una prima sentenza riformi il « giudicato del primo giudice, ammettendo una prova « che questi, giudicando in merito, aveva respinto, e « con una seconda sentenza confermi il giudicato mede-« simo, riconoscendo che la prova non ha corrisposto « all'assunto del deducente ».

Nello stadio attuale della lite il Tribunale indipendentemente dalle prove raccolte potrebbe formare il suo convincimento, appoggiandosi agli altri elementi della causa, che si prestano ad una decisione rispondente all'esigenza del diritto e della giustizia.

Che se il Tribunale Ill.mo trovasse che qualcosa manca a provare in fatto l'avvenuta transazione o liquidazione, in allora vorrà ammettere l'interrogatorio da noi proposto, al quale non sappiamo davvero perchè sia stata sollevata opposizione, tanto è manifesta la sua **legalità, pertinenza,** ed **influenza.**

(1) 15 ottobre 1890, — Rolla con Comune di Samone. *Giur. Tor.* XXVII, 731.

Le circostanze di fatto che formano materia dei diversi capitoli servono mirabilmente per ispiegare i fatti conosciuti, e determinare la loro connessione allo scopo di porre in essere chiara e lampante la *transazione* o *liquidazione*.

I diversi documenti prodotti, e cioè; le lettere dell'Avvocato Luigi Personali e del Rossi; gli atti della causa del 1884, promossa dal Rossi stesso; quelli della causa promossa dal Frassinetti, altro dei soci, transatta a mediazione del Rossi medesimo, in L. 8,000; il certificato della Cancelleria del Tribunale; la sentenza della Corte d'Appello 11-22 ottobre 1889, letti ed esaminati attentamente con ponderazione di giudizio, dimostravano già abbastanza, secondo la nostra opinione, la intenzione delle parti di addivenire ad una *liquidazione generale* d'ogni rapporto sociale, ed alla conseguente *transazione* della lite; quindi in questo senso rispondevano allo scopo dell'interpretazione delle stipulazioni accennate, richiamate, e contenute nella *narrativa* e nella *dispositiva* del rogito Manfredini 15 ottobre 1884.

Altri documenti non ci era stato dato di produrre negli stadii precedenti della causa; chè tutte le carte ed i libri della negoziazione Vaccari-Rossi, in base alla disposizione espressa dell'art. 209 (1) del Co-

(1) Art. 209. Approvato il conto e compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i *libri* ed i *documenti* non necessari ai singoli condividenti devono essere depositati presso quello dei soci che viene designato a pluralità di voti, e questi DEVE CONSERVARLI PER CINQUE ANNI.

dice di Commercio erano stati dopo i *cinque anni* ammonticchiati fra le cose abbandonate e di nessuna importanza nei magazzeni Vaccari, mentre non era stato possibile riavere dal Dottor Coen Cesare l' incarto della lite del 1884, allorquando per deliberazione del Consiglio di Disciplina dei Procuratori fu depennato dall' Albo con divieto dell' esercizio della professione.

Ma non ha molto, rovistando ancora fra quelle carte, si è potuto ricostruire in tutta la esattezza ed autenticità lo *stabilito* del 9 luglio 1884, consistente nella lettera che segue a firma del Rossi Lodovico, intorno alla cui verità noi abbiamo rivolto interrogatorio al Rossi stesso.

« *Modena 9 luglio 1884.*

« *Sigg. Vaccari Domenico e Massimiliano, Modena.*

« Vi accuso ricevuta della favorita vostra d'oggi
« del seguente tenore.

« **Liquidati** fra noi sottoscritti e voi Si-
« gnore **tutti i conti della Società per**
« **commercio legnami specialmen-**
« **te da costruzioni navali,** formata in
« Sestri nel 1872 fra noi, Voi ed il Sig. Frassinetti e
« durata sino al 1878, **nonchè dell'altra** sta-
« bilitasi poscia in Modena fra noi stessi e Voi **pel**
« **commercio legnami in genere**

« e continuata finora, **è risultato** che voi signori
« andate per l'una e per l'altra creditori in complesso
« di lire 30,000 **per la vostra comparte-**
« **cipazione agli utili determina-**
« **ti d' accordo nella LIQUIDA-**
« **ZIONE PREDETTA verso**
« **la cassa.** — Questa somma, che noi **rico-**
« **nosciamo dovervi dare**, vi paghiamo
« quanto a **lire duemila e cinquecento**
« sottoscrivendo la presente, altre lire **duemila**
« **e cinquecento** vi daremo nel mese corrente;
« **lire cinquemila** entro quest' anno, e **lire**
« **ventimila** fra due anni con facoltà però in
« noi di pagarle tutte o parte anche prima, e per
« quest' ultima somma vi passeremo l' interesse del 6
« per cento in rate semestrali e vi daremo garanzia
« ipotecaria sullo stabile in Arcoveggio, Comune di
« Bologna. **Essendosi così definita o-**
« **gni pendenza fra noi e voi entro**
« **il mese in corso si passerà alla**
« **stipulazione del relativo atto le-**
« **gale.** — Attendiamo il vostro benestare e vi sa-
« lutiamo. — E con questa mia vi dò ricevuta delle
« prime lire duemila e cinquecento avute a mano
« del Sig. Avvocato Coen Cesare **e vi mando**
« **il mio ben stare in tutto e per**
« **tutto** come a riscontro a detta vostra. **Es-**
« **sendo definita ogni pendenza, re-**

« **sta troncata e si ha come non**
« **fatta la causa fra noi in corso.**

« Vi saluto

« Lodovico Rossi ».

Così con le risposte del Rossi saranno resi evidenti i **veri termini** della **stipulazione generale definitiva, assoluta, esauriente ogni pendenza,** di cui a rogito Manfredini che è l' **atto legale accennato dallo stabilito 9 luglio;** sarà eliminato il bisogno di ogni interpretazione relativa; e per conseguenza si ovvierà al **pericolo molto prossimo** di far passare per verità il **cavillo specioso ed artifizioso,** col quale si vorrebbe **restringere la liquidazione al puro ammontare della cassa sociale.**

Con gli altri articoli dell' interrogatorio si viene a completare il nesso che passa fra lo *stabilito* di cui sopra, il rogito Manfredini e l' abbandono della lite del 1884, e si dimostra che la **liquidazione** del 9 luglio fu **generale** per davvero, se in essa si compresero titoli, come la pensione d' affitto scaduta e non pagata dell' appartamento abitato dal Rossi.

Ammesso l' interrogatorio si avrà la prova della liquidazione e transazione fatta con lo *stabilito* 9 luglio,

sul quale si potranno dal fisco far valere i più gravi diritti di tasse ulteriori.

La Corte Ecc.ma s'indusse ad ammettere le prove proposte dal Rossi, per intima convinzione che li Vaccari avessero sottratto, trafugato somme o valori, non annotate nei registri operazioni commerciali attive, a tutto danno del Rossi, ed a loro esclusivo vantaggio: i termini ond' era redatto il capitolato accennavano appunto a sottrazioni ed abusi. Ma se la Corte Ecc.ma avesse potuto conoscere che le colonne d' Ercole del Rossi erano l' **Avv. Luigi Personali** ed il **Dott. Cesare Coen**, ogni sospetto a carico Vaccari sarebbe svanito, e non avrebbe dato passo alla testimoniale, appunto perchè e l'uno e l'altro rivestivano la qualità di procuratori nella causa presente.

Ed eccoci entrati così nella seconda parte delle nostre conclusioni, sulla quale non ci tratteremo molto, perchè nutriamo viva fiducia che il Tribunale si fermerà alla prima parte già svolta.

Si sostiene *ex adverso* che la lite del 1884 non fu transatta, e che fu pagato un acconto di quanto era stato chiesto in allora con l' atto libellare. Se così è, la causa presente non è che la continuazione, o, diremo meglio, la ripresa degli atti interrotti nel 17 ottobre 1884.

Ora il **procuratore in causa** per costante giurisprudenza (1) delle nostre Corti non è ammesso a far testimonianza relativamente a fatti della causa affidata al suo patrocinio, perchè si considera la persona del rappresentante un tutt' uno con quella del rappresentato, e perchè il più delle volte avendo il procuratore consigliato la lite egli ha tutto l' interesse di ottenerne esito favorevole. Queste ragioni di sospetto che hanno un grande valore anco nel caso nostro debbono consigliare il Tribunale a dichiarare la nullità ed inattendibilità degli esami dell' **Avv. Personali** e del **Dottor Coen.**

Nè è a dirsi che essendosi assunti altri Procura tori, cessi per ciò solo la ragione dell' assoluta incapacità a deporre, chè con la gherminella della sostituzione facilmente si eluderebbe il divieto legale.

Se non che nel caso attuale l' **Avv. Personali,** pur sapendo che non procuratore, ma teste, si sarebbe presentato, ha voluto agire, ed ha agito da procuratore, andando alla ricerca d' altri testimonii, interrogandoli, officiandoli a prestarsi come tali.

Il teste *Pedrazzi Massimiliano,* in fine della sua

(1) Cass. Torino, 29 luglio 1875, Tedeschi con Negroni, *Giur. Tor.* XII, 661 — 11 dicembre 1882, Mantero con Parotti. *ivi*, XX, 105 — Appello Casale, 15 maggio 1875, Ottolenghi, *Legge*, XV, 1, 842 — Appello Torino, 20 marzo 1882, Francese con Sellai, *Foro It.* VII, 1, 960 — 10 ottobre 1881, Peiretti con Filippa, *ivi*, VI, 1, 1143 — 30 giugno 1883, Barberis con Beltrami, *Racc.* XXXV, 2, 553.

deposizione, così si esprime. « Una sera trovandomi « in casa del Sig. Rossi per una faccenda estranea a « ciò di cui ora si parla, fui **richiesto dal « Sig. Avv. Luigi Personali se « avessi fatto testimonianza** della « compilazione della nota dei crediti, quando fossi « chiamato in giustizia ed io risposi che erò pronto « a farla. »

Basta, secondo noi, questo riscontro per ingenerare e mantener **vivo il sospetto contro l'avv. Personali,** negare ogni fede alla sua deposizione, e dichiararne assolutamente nullo l'esame.

Quanto al teste **Dottor Coen** stanno e la sua incapacità come Procuratore, collega-avversario dell'**avv. Personali,** e il fatto d'essere stato depennato dall'albo dei procuratori, per infirmare qualunque dichiarazione di questo uomo, che per il suo modo di deporre, or affermativo or negativo, quasi sempre nebuloso e contradditorio, dà l'idea dell'*atomo uncinante* Cartesiano, che brancolante va aggirandosi nello spazio, e a questo atomo si attacca, e a quello, per formare il suo mondo.... di corbellerie.

Il seguente brano della sua deposizione è la riprova di quanto ora si è detto.

« Una volta intesi sulla cifra, e prima di dare « esecuzione allo stabilito, avendo pur compreso che « il Rossi insomma non era contento, ed anzi mo- « strava di volere ancora di più, feci avvertito il Sig.

« Domenico Vaccari che sarebbe stato meglio, magari
« aumentando l'offerta, fare una vera transazione, non
« essendo io tranquillo terminando in altra forma, e
« chiamando liquidazione quello che si era fatto fra
« me e Rossi in sua casa, fra me e il Vaccari in casa
« di questi. Il Sig. Domenico si mostrò assolutamente
« contrario d'aggiungere, perchè egli diceva d'averne
« concessi troppi, sapendo nella sua testa cosa si era
« guadagnato, e cosa quindi spettava al Rossi a saldo;
« si rifiutò poi di dare la forma di transazione, di-
« cendomi che il Rossi avrebbe potuto dire che non
« aveva avuto il suo avere o che era stato costretto
« a prender meno, perchè già da tempo si era la-
« gnato e sempre si lagnava per gli affari della so-
« cietà, facendo conoscere che gli si erano trattenuti
« i suoi utili. Così fu necessità per finire o meglio
« troncare la causa, chiamare *liquidazione quell'accordo,*
« tanto più che **forse** il Rossi non avrebbe ac-
« cettato di fare transazione per consiglio del suo le-
« gale, se non gli dava una maggior somma. Fecesi
« quindi lo stabilito della liquidazione e dell'obbligo
« di pagamento di L. 30.000 andando intesi che
« L. 10.000 si pagassero in un termine breve e per
« L. 20.000 si sarebbe fatto un rogito dando garanzia
« ipotecaria. Io stesso portai in più volte le L. 10.000,
« e dopo ci siamo messi d'accordo per la cauzione
« ipotecaria; poi si fece il rogito Manfredini, di cui
« mi si fa cenno. E nel rogito, che io minutai, e che

« naturalmente minutai in concorso dell'Avv. Perso-
« nali, il quale venne proprio quando io stava scri-
« vendolo, si è detto, come prima si era detto nello
« stabilito, che liquidati i conti degli utili ricavati dalle
« due società l'avere Rossi era risultato di L. 20.000.
« La conseguenza che sorge da questa narrazione ve-
« ridica di fatti, parmi sia quella che non si compre-
« sero gli enti accennati nel capitolo, e solo in ge-
« nere gli utili, che si dissero liquidati coll'accordo
« su espresso. È naturale che i signori Vaccari in-
« tendessero di comprendervi tutto, ed io fui fedele
« nel dare alla liquidazione quella forma, che pare-
« vami meglio si attagliasse ad ottenere lo scopo;
« sebbene come dissi non vi credessi; ma il concetto,
« l'intenzione dei signori Vaccari non credo fosse di-
« visa dal Sig. Rossi e dal suo avvocato, perchè sem-
« pre dicevano di volere ancora ripetere dai Vaccari. »

Ma addentriamoci un momento nei meandri di questi esami e vedremo ad ogni momento ingigantirsi, il sospetto che quanto all'Avvocato Personali si tratti di un procuratore che difende il proprio cliente, e quanto al dottor Coen di un procuratore, che con l'apparenza di stare al *Limbo,* vuol prendersela con gli antichi clienti. Nè l'uno nè l'altro però riescono a dar colore di verità alle loro dichiarazioni.

Ambedue si aggirano nebulosi intorno al cavillo ben escogitato della *liquidazione limitata al conto di*

cassa. Il Dott. Coen però replicatamente parla di *liquidazione*, accenna *a conti speciali*, dice che li Vaccari credevano di dar molto, troppo con le L. 30,000, e che *naturalmente intesero di tutto liquidare.* Più astuto invece l' Avv. Personali non parla di *liquidazione,* anzi si fa uno studio di girar attorno a questa parola, che par gli bruci le labbra; e dice nettamente che *una liquidazione resa in iscritto non la conosce, nè gli fu detto seguisse mai;* poi chiaramente aggiunge, chè questo gli preme come vero nerbo della lite, quanto segue: « S' intesero per loro trattative su quelle L. 30,000, in « ordine alle quali per altro il Rossi intendeva non « avessero a comprendersi *i crediti sociali, i capitali « di magazzeno, i contratti ed appalti con terzi cointe- « ressati, ed il materiale adoperato dai Vaccari nel co- « struirsi i vasti edificii di loro proprietà* ».

Però dove all' **Avv. Personali** casca l' asino, si è nella spiegazione del . . . cavillo di cassa. Leggiamo: « Siccome, come dissi, la narrativa del « fatto che doveva servire al rogito era già in bollato, « così mentre *erano intese da tutti le riserve del signor « Rossi* (il Dott. Coen questo nega, dicendo espres- « samente che li *Vaccari intesero di tutto liquidare*), « così io volli che nella minuta fossero **a frasi « più generiche** sostituite le mie parole **che « la convenzione serviva a soddi- « sfare il signor Rossi di quanto « riguardava il conto di cassa, pa-**

« **role che devono essere state ri-**
« **prodotte nel rogito** ».

Il rogito Manfredini 15 ottobre porta la **firma** dell'Avv. Personali come teste, che fu perciò presente alla lettura che se ne fece. Or bene nel rogito Manfredini non si vedono riprodotte quelle parole, che ben si capisce entrarono nel crogiuolo della mente del teste solamente da poco tempo, da quando cioè il Rossi arzigogolò la seconda citazione; non solo, ma si leggono invece quelle *generali espressioni* — **liquidati tutti i' conti — definitivo avere del Rossi — cessata ogni ingerenza** e simili, — che il teste pretende fossero sostituite dalle sue parole più limitate e ristrette.

Non ci perderemo oltre a spiegare il sistema di deposizione del teste Avv. Personali, che in questo punto si chiarisce difforme dal vero; accenneremo a quanto egli aggiunge in proposito per far vedere com'egli intenda di far entrare la logismografia nelle attestazioni giurate per renderle oscure ed inintelligibili. « Ed io « acquetai, continua il Personali, di conseguenza il Rossi, « a cui tali espressioni non parevano sufficienti con av- « vertirlo che i legnami ed in magazzeno ed impiegati « nella loro fabbrica dai Vaccari *non poteano costituire* « *nei loro conti che una cifra di passivo per il loro* « *acquisto, e quindi nel conto di cassa se vi erano com-* « *presi non potevano aumentare il passivo, ma anzi di-* « *minuirlo* ». Ed è il Personali che parla di *conti,* e

di *attivo* e di *passivo;* egli che ha già dichiarato che di liquidazioni scritte non ne conosce? Ma è possibile che si faccia un conto di cassa così sulle dita, annotandovi partite in passivo; e sempre sulle dita si faccia la riserva di far valere le dette partite più tardi in attivo? Ma tutto questo non prova che conti furono fatti, e che fu quindi fatta una *liquidazione?* E come si può osare, a distanza di 10 anni, di ricordare tanto esattamente le cose più minute, e perfino le parole? E chi può credere che l'**Avv. Personali** avesse lasciate passare le espressioni assolute, effrenate = **liquidati tutti i conti** ecc. = più volte da noi ripetute, che hanno un senso generico a lui ben noto, perchè legale esercente, se la liquidazione fosse stata limitata, la **convenzione parziale?** E come non respingere sdegnosamente gli apprezzamenti del teste sovra = *le riserve intese* = mentre tanto facile sarebbe stato esprimere il concetto della riserva nel rogito stesso, alla cui redazione intervenne e partecipò, e che gli fu letto nel suo contesto?

Via, ricorda troppo e troppo bene questo teste, perchè si creda vero quant'egli asserisce! « Il troppo storpia », e l'Avv. Personali per volere dir troppo ha storpiate le sue deposizioni!

Ad affermazione dell'Avv. Personali, e del suo collega.... avversario Dottor Coen tutte le divergenze intorno alla liquidazione, tutte le discussioni in ordine all'uso di questa piuttosto che di quella parola av-

vennero ardenti fra le parti allorchè si stava redigendo il testo del rogito Manfredini, e precisamente nel giorno 15 ottobre 1884. Or bene ciò **non può essere, e non è vero;** perchè la **liquidazione era già avvenuta** nel 9 luglio precedente, nel qual giorno **ogni pendenza era stata definita;** di guisa che il rogito Manfredini altro non fu che la traduzione, diciamolo pure, *materiale*, in atto legale delle convenzioni, e stipulazioni raccomandate allo *stabilito* del 9 luglio. **Tarda invenzione** può quindi dirsi il preteso dibattito vivace del 15 ottobre. Oh! com'è vero che **le bugie hanno le gambe corte!**

Un ultimo riscontro. Si pretende che non si sia transatto sulle quattro partite; eppoi tanto il Personali, quanto il Coen affermano, che se ne fece oggetto di trattative e discorsi, e che esse *campeggiavano* fra i titoli principali dell'esigenze del Rossi! Ora com'è possibile che negozianti serii, quali i Vaccari, si dispongano allo sborso di L. 30,000 e lascino in asso partite grosse, come quelle che in questa causa dal Rossi si vantano tuttora aperte? Com'è possibile che il Rossi abbia lasciato dormire per sette anni i suoi diritti, perdendo inesorabilmente ogni anno i frutti 6 % su L. 40,000?

Al Tribunale Ill.mo l'apprezzamento di queste deposizioni, che noi non ci peritiamo di affermare con sincera coscienza che **non ci hanno punto tranquillizzato!**

Resta sola la deposizione del Pedrazzi Massimiliano, da cui impariamo questo sostanzialmente; e cioè che li Vaccari e lo stesso Dottor Cesare Coen dopo pubblicato il rogito Manfredini dissero più e più volte — **tutto è accomodato** — **siamo quieti;** — dalle quali espressioni egli, il Pedrazzi, argomentò che **fosse composta ogni questione fra il Rossi ed il Vaccari** e solo ci restassero a parte i crediti, dei quali aveva fatta la nota.

Impariamo pure:

a) che il Rossi come socio era continuamente nel magazzeno Vaccari, quindi in occasione di vedere il movimento del commercio sociale;

b) che tutte le **operazioni con terzi furono annotate nel mastro sociale;**

c) che i materiali adoperati e le spese fatte per la fabbrica Vaccari furono annotate in un libro speciale che era a cognizione e sotto la mano del Rossi, e da cui anzi trasse le cifre, delle quali infiorò la sua citazione.

Ciò tutto addimostra che di sotterfugio non erano capaci li Vaccari; ciò dimostra che tutto essi hanno fatto alla luce del sole; che delle loro obbligazioni hanno sempre risposto; che le loro obbligazioni hanno sempre mantenute; e che sempre hanno rifuggito dalle frodi e dalle losche operazioni.

In torno *ai crediti,* dei quali si fa uno speciale oggetto di domanda, noi crediamo che debbano intendersi compresi nella generale liquidazione del 9 luglio 1884, consacrata nell'atto Manfredini del 15 ottobre successivo; e ce ne persuade specialmente il rogito stesso là ove addossa alli Vaccari esclusivamente il carico di tutti i *debiti sociali* e la responsabilità verso i creditori dell'azienda; imperocchè in mancanza di esplicite dichiarazioni e riserve, ci sembra implicito e quasi corrispettivo il concetto dell'attribuzione dei crediti a chi assume la totalità dei debiti, e la continuazione dell'azienda commerciale.

Siamo orgogliosi di poter affermare che qualsiasi più lontano sospetto di disonestà e di frode da parte Vaccari sia nella registrazione delle partite commerciali riguardanti le operazioni con terzi, sia nell'impiego clandestino ed abusivo di materiali sociali in fabbriche proprie, è completamente svanito: gli stessi **testimonii per la difesa esclusiva** del Rossi, Avvocato Luigi Personali e Dottor Cesare Coen, non hanno accennato a partite dolosamente non annotate nei registri; ed anzi hanno implicitamente escluso ogni dubbio di malversazione o trafugamento a carico Vaccari quando hanno affermato che al momento della pubblicazione del rogito 15 ottobre fra le partite principali, che il Rossi metteva innanzi per la liquidazione del suo avere, campeggiavano le *ope-*

razioni con terzi, e l'*impiego dei legnami*, locchè dimostra che queste partite non furono mai sottratte alla legittima cognizione del Rossi, e furono sempre registrate negli appositi libri, come attesta il Pedrazzi Massimiliano.

INFONDATA E GRATUITA quindi è l'**INSINUAZIONE DI SOTTERFUGI e TRAFUGAMENTI**, che si legge nel capitolato di prova avversaria, e non ci peritiamo di dirla intercalata in quel testo allo scopo di fare impressione sull' animo del Magistrato, che doveva apprezzarne la morale e legale ammissibilità.

L' unico mezzo per attaccare la stipulazione Manfredini — *il dolo e la frode* — è così completamente fallito; e il Tribunale Ill.mo ora può, anche sotto quest' aspetto, con tutta coscienza confermare il suo giudizio; che cioè fra li Vaccari ed il Rossi s' intese e si volle fare una **liquidazione definitiva d' ogni rapporto sociale, con transazione della lite** che dal Rossi era stata promossa nell' aprile 1884 allo scopo di ottenere appunto la detta liquidazione.

Qualora per avventura rimanesse ancora un dubbio sulla portata ed estensione delle convenzioni seguite nel 1884, fra li Vaccari ed il Rossi, il Tribunale Ill.mo chiamerà li Vaccari al giuramento sup-

pletorio per affermare nel modo il più solenne che **nel 9 luglio 1884, ogni pendenza fu definita in ordine alle due società di Sanpierdarena-Sestri e di Modena**, e tutto fu per conseguenza pagato, quanto al Rossi era dovuto in base ad esplicite convenzioni e stipulazioni.

Anche il Rossi insta per il giuramento suppletorio ed estimatorio; ma fra li Vaccari ed il Rossi noi crediamo che gli atti tutti della causa non lascino dubbio sulla scelta; e che il Tribunale Ill.mo preferirà rimettere alla coscienza onesta ed intemerata dei nostri clienti la decisione di quei punti di questione, ch'egli ravvisasse in fatto non integralmente provati.

Dopo ciò nella convinzione d'aver fatto il nostro dovere, e di avere dimostrato vittoriosamente il buon dritto delli Vaccari, li affidiamo alla giustizia dell'Ill.mo Tribunale.

Modena 1.° luglio 1894.

Avv. Gustavo Bortolucci.